



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sent. N. 753/11

Cont. N. 2761/09

Cron. N. 9050

Rep. N. 1788

in persona del dr. Gabriele Sordi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2761/09 R.G.A.C.C., avente ad oggetto pagamento somme e vertente tra:

U                      s.p.a. (p.i. 07084500011) in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in                     ,                     , rapp.ta e difesa; in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dagli                      elettivamente domiciliati presso lo studio dell'                      attrice - opponente

E

                    , rappresentato e difeso, in virtù di procura a margien della comaprsa di costituzione e risposta, dall'                      ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in                                           convenuto - opposto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 15.10.09 la U                      s.p.a. ha proposto opposizione al d.i. n. 608/09 con il quale le era stato ordinato di versare al sig                      a somma di € 12.911,42 ed accessori in forza della polizza index linked "Progetto Performance 7" da questi sottoscritta il 16.5.01 eccependo di non poter esser ritenuta contrattualmente obbligata a corrisponderla in difetto di assunzione del rischio dell'insolvenza della emittente del titolo obbligazionaria costituente l'investimento, la Lehman Brother Treasury BV".

Costitutosi in giudizio, il sig. [redacted] ha insistito nel ritenere assunto dall'opponente detto [redacted] l'obbligo di restituzione del capitale iniziale ed ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 2.5.11 le parti hanno pertanto così concluso:

Unicredit Vita s.p.a. "revocare il d.i. n. 608/09 ... in subordine, riconoscere il concorso di colpa dell'opposto e detrarre dal petitum ... l'importo del 50% del premio e l'importo delle cedole incassate; con vittoria delle spese";

[redacted] : "che l'opposizione venga rigettata; ... la società opponente venga condannata ai sensi dell'art 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata; con vittoria delle spese".

===

Secondo la tesi dell'ingiungente, la società opponente sarebbe tenuta, ai sensi del punto 2.1. della nota informativa, a restituire una somma pari al premio versato al momento della sottoscrizione della polizza.

Tale tesi, in applicazione dei criteri stabiliti dagli artt 1362 e ss del c.c. ( ed in particolare di quello fissato dall'art 1363 c.c. per il quale "le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal compelsso dell'attò") non è condivisibile.

Dall'esame degli articoli contenuti delle note informative e nelle condizioni di polizza allegate ai contratti, opportunamente rilasciate agli attori al momento della conclusione degli accordi negoziali (si veda la documentazione in atti), non emerge, difatti, alcuna assunzione, da parte della opponente, di obblighi di garanzia o rimborso del premio versato al momento della sottoscrizione della polizza.

Ed invero, al punto 2 (rubricato "*informazioni relative all'assicurazione*") della nota informativa allegata ai contratti si legge che il contratto è "*un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo Index-Linked con prestazioni collegate all'andamento di un basket di 20 titoli azionari presi a riferimento*" ed al comma 2 si precisa che "*la presente assicurazione comporta rischi finanziari a carico del Contraente riconducibile all'andamento dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, nonché - per alcuni aspetti - alle oscillazioni di valore delle specifiche attività finanziarie*".

Ancora, all'ultimo comma, ben evidenziato con carattere in grassetto, si evidenzia che "*la società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente*" e

successivamente, al punto 3, (rubricato "il titolo obbligazionario") della pag. 9 della predetta nota informativa si chiarisce che "le prestazioni previste contrattualmente sono collegate al titolo obbligazionario in Euro "Lehman Brother Treasury BV... emesso, specificamente per questa serie di contratti... dalla Lehman Brothers Treasury Co.B.V. (Ente emittente) e interamente garantito dalla Lehman Brothers Holding Inc., primaria banca d'investimento americana che ha attualmente un rating Moody's di A2 e Standard & Poor's di A...".

All'ultimo comma, sempre chiaramente evidenziato con carattere in grassetto, si conclude che "la società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente", disposto, questo, sostanzialmente ribadito al punto 3 (rubricato "prestazioni") della pagina 11 delle condizioni di polizza allegate.

Pertanto, non è sostenibile l'interpretazione offerta dal sig. [redacted] circa un'assunzione di garanzia da parte della C. [redacted] S.p.A. per la restituzione del capitale minimo liquidabile.

In tutto il carteggio suindicato, invero, è esplicitamente chiarito che l'assunzione della garanzia della restituzione del capitale ricade solo in capo alla Lehman Brothers Treasury.

Infatti, la caratteristica peculiare della polizza sottoscritta è quella di poggiare su un'obbligazione strutturata, per cui non sono le compagnie assicurative che hanno venduto il prodotto a garantire il rimborso, ma la società che ha emesso l'obbligazione (con tutte le conseguenze negative che, poi, nel caso specifico si sono create, stante l'apertura della procedura concorsuale a carico della Lehman Brothers).

E proprio questo si è voluto mettere in adeguato risalto, anche a mezzo di particolari caratteri tipografici (cd. grassetto nero), nei documenti consegnati al momento della conclusione dei contratti di cui trattasi, cioè che la società opponente si è solo attivata per reperire un titolo obbligazionario sicuro e adeguatamente negoziabile, attesa la ricaduta sul proprio cliente di eventuali effetti economici pregiudizievoli.

La C. [redacted] S.p.A., con il particolare risalto dato al comma 3, ha, non a caso, voluto stimolare l'attenzione del cliente sulla scelta di un titolo mobiliare sicuro e negoziabile, perché la garanzia di restituzione sarebbe ricaduta solo sull'ente emittente e, in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo (la Lehman Brothers Treasury), gli effetti pregiudizievoli sarebbero ricaduti solo ed esclusivamente in capo allo stesso contraente (sul punto si veda anche Trib. Milano, 06 ottobre 2009).

Non depongono, del resto, verso una qualsivoglia forma di assunzione di garanzia da parte della parte opponente le proposte transattive inoltrate da detta società ai propri clienti (tra cui

gli attori) che avevano sottoscritto polizze *index-linked* ancorate ad obbligazioni Lehman Brothers.

Come chiarito in atti, infatti, la società, a seguito della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la Lehman Brothers, ha intrapreso "un'attività di custode satisfaction e di protezione della propria clientela", solo ed esclusivamente per le risonanze mediatiche intervenute e le relative conseguenze di immagine e di mercato.

La domanda attorea va, dunque, accolta ed è revocato in ogni sua statuizione l'opposto d.i. n. 608/09.

Stante la particolarità della questione affrontata, sotto il profilo interpretativo, e la novità della medesima, stimasi equo disporsi la comepsnazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 2761/09, instaurato da U [redacted] s.p.a. in opposizione al d.i. n. 608/09 emesso in suo danno ed in favore del [redacted] rigettata ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e revoca in ogni sua statuizione il d.i. n. 608/09;
- 2) dichiara compensate fra le parti le spese di lite.

Cassino 19.10.11.

Il Giudice

Dr Gabriele Sordi

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Luigi DI RUZZA

Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Cassino il 27 OTT. 2011

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Luigi DI RUZZA